

STATUTO
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO -LOMBARDIA
Approvato all'Assemblea del Regionale del 20.02.2010

Art. 1 Natura e sede Il Movimento Difesa del Cittadino – Lombardia è Associazione di Promozione Sociale (APS), denominabile in breve anche Movimento, oppure con l'acronimo MDC Lombardia, che in seguito sarà denominato Associazione, e' un'associazione autonoma a diffusione regionale (Lombardia) che persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale senza fini di lucro relativa alla tutela dei cittadini, consumatori e utenti. L'associazione ha sede legale in Milano. La durata dell'associazione è stabilita in concomitanza con la durata dell'associazione nazionale del Movimento Difesa del Cittadino.

Art. 2 Finalità Il Movimento persegue con ogni mezzo legittimo, le seguenti finalità nonché ogni altra conseguente e connessa

- a) la tutela dei diritti e degli interessi delle persone nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- b) la difesa del consumatore-utente nei rapporti con le Aziende pubbliche o private produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi, la difesa dell'interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti, nonché all'economicità dell'offerta;
- c) la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, allorché agiscano quali risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi delittuose atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il diritto del cittadino a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi;
- d) il corretto rapporto tra cittadini e giustizia;
- e) il pluralismo, l'obiettività e la trasparenza dell'informazione al pubblico e della comunicazione, anche pubblicitaria comunque resa, finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi;
- f) l'accesso e la fruizione sicura per i cittadini di tutte le tecnologie di trasmissione e comunicazione dati, audio e video esistenti e dei relativi contenuti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di regolamentazione, trasparenza e garanzie degli utenti, nonché dei dati personali e della tutela dei minori;
- g) la tutela e la salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone;
- h) la tutela di bambini, anziani, disabili e persone economicamente svantaggiate;
- i) il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento;
- j) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, architettonici e di interesse artistico, anche attraverso la vigilanza e la denuncia di ogni forma di abuso e deturpamento attuati in violazione di leggi e regolamenti, favorendo una loro migliore fruizione collettiva;
- k) la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori dalle frodi e la difesa e promozione dei prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;
- l) la promozione e la divulgazione della cultura attraverso attività di progettazione, di studio, ed iniziative attinenti i diritti dei cittadini e degli utenti;
- m) il rispetto delle diversità di etnia, religione, identità sessuale, promuovendo la concreta realizzazione dei diritti degli immigrati dalle norme nazionali, comunitarie e dalle convenzioni internazionali, per l'integrazione sociale e la costituzione di una società multietnica e multiculturale e la valorizzazione della diversità in genere, con la promozione di una politica di piena realizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale.

Art. 3 Assenza di fini di lucro L'associazione non persegue scopi di lucro e ispira le sue scelte e finalità ai valori e ai principi del Movimento. L'associazione costituisce una base associativa regionale del Movimento Difesa del Cittadino con propria autonomia giuridica amministrativa e patrimoniale. L'Associazione si riconosce pienamente nello statuto e nei regolamenti nazionali. L'Associazione riconosce alla sede nazionale la possibilità, nel rispetto dello Statuto nazionale, di sciogliere gli organi

dell'associazione regionale e di nominare commissari che avranno gli stessi poteri degli organi sciolti e commissariati nei seguenti casi:

- a) inattività o gravi carenze degli organi dell'associazione che incidano sulla sua attività;
- b) gravi contrasti con la sede nazionale che non sia stato possibile risolvere nell'incontro con la Presidenza e la Segreteria nazionale che deve essere obbligatoriamente effettuato prima che la sede nazionale possa adottare alcun provvedimento;
- c) verificarsi di situazioni che ledano gravemente l'immagine del Movimento;
- d) gravi violazioni di regola della democrazia interna dell'Associazione.

Art.4 Obiettivi Il Movimento, per realizzare gli obiettivi statuari:

- a) promuove iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi;
- b) elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni locali, culturali e scientifiche pubbliche e private;
- c) pubblica organi periodici di informazione e collane editoriali, attiva siti telematici, realizza strumenti multimediali, programmi radiofonici e televisivi;
- d) promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia, ai sensi della vigente legislazione: in particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei cittadini quali consumatori, risparmiatori, utenti e contribuenti agendo, resistendo o intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale che nell'interesse delle predette categorie; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive; inoltre tutela i diritti dei consumatori, dei risparmiatori degli utenti e dei contribuenti lesi da condotte penalmente illecite mediante esposti denunce, querele, richieste di sequestro all'Autorità Giudiziaria, nonché costituendosi parte civile quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli interessi lesi dal reato, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie elencate all'art. 2;
- e) interviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite all'associazione;
- f) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod.;

g) partecipa o stipula convenzioni con strutture per assicurare servizi ai soci ed ai consumatori;

h) assume ogni altra iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi statuari;

i) agevola e promuove la formazione di proprie strutture territoriali nell'ambito della Regione. Può, inoltre, stabilire, forme di collaborazione, conservando piena autonomia, con associazioni a carattere internazionale, nazionale e locale, istituzioni culturali e scientifiche ed altri enti pubblici o privati.

Il Movimento può sottoscrivere accordi e convenzioni con altre associazioni allo scopo di rafforzare la propria base associativa; può altresì sottoscrivere convenzioni con la pubblica amministrazione al fine della gestione di beni e servizi nell'interesse pubblico e della collettività.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Art. 5 Categorie di soci Il Movimento è composto da soci sostenitori, ordinari e convenzionati.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti hanno facoltà di iscriversi al Movimento e il diritto di portare il proprio contributo volontario secondo disponibilità e capacità, alle scelte ed alle attività del Movimento. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme statuarie ed il versamento della quota associativa annuale, stabilita dalla Direzione Nazionale. L'iscrizione al Movimento può essere fatta anche per via telematica.

2. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza o livello dell'associazione.

3. Tutti i soci riceveranno ogni anno i servizi che il Consiglio Nazionale deciderà di attuare.

4. Il Socio ha il dovere di:

a. versare la quota annuale entro il termine stabilito; le quote sono a fondo perduto, non rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Nemmeno in caso di scioglimento del "Movimento", né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dal Movimento può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato;

b. partecipare alla vita ed alle attività del Movimento e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;

c. mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del Movimento e che sia riguardoso verso gli altri soci;

5. Le prestazioni dei soci non sono retribuite, sono però rimborsabili a singoli soci le spese sostenute e documentate. Coloro che prestano opera necessaria per il funzionamento degli organi centrali e periferici possono ottenere un rimborso.

Art.7 Perdita e sospensione della qualità di Socio La qualità di Socio si perde per:

- a. dimissioni;
- b. mancato pagamento senza giustificato motivo della quota associativa;
- c. per provvedimento di espulsione.

Art. 8 Competenze per l'adozione del provvedimento di espulsione

Il provvedimento di espulsione del singolo socio è adottato dalla sede territoriale competente che deve comunque darne comunicazione al socio interessato e alla Segreteria nazionale.

Art. 9 Ricorsi

1. Il socio espulso può presentare ricorso scritto al Collegio del Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di espulsione.

2. Il socio espulso decade immediatamente da tutti gli organi di rappresentanza dell'associazione.

Art. 10 Organi sociali dell'organizzazione Sono organi sociali del Movimento:

- a. Assemblea dei soci e delle socie;
- b. il Consiglio;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. l'Amministratore;

Gli organi sociali hanno una durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 11 Convocazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali centrali e periferici sono convocati dai rispettivi presidenti;

2. Gli organi collegiali sono validamente convocati previo avviso esposto presso la sede locale e notificato anche per via telematica ai rispettivi membri almeno dieci giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione;

3. Qualora in prima convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti, la riunione è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;

4. Gli organi collegiali, in difetto di convocazione alle rispettive scadenze e nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, possono chiedere una nuova convocazione con lettera firmata da almeno un terzo dei componenti.

Art. 12 Organi deliberanti del Movimento e deliberazioni degli organi collegiali

1. I titolari della podestà deliberante per il Movimento sono l'Assemblea e il Consiglio

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente;

3. Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dopo l'immediata lettura. Qualora sia trascritto successivamente si intende tacitamente approvato, se non pervengono eccezioni scritte entro trenta giorni.

Art. 13 Assemblea Regionale L'Assemblea Regionale è il massimo organismo dirigente del Movimento a livello territoriale. Ne fanno parte i delegati delle sedi territoriali della regione Lombardia aderenti all'associazione indicati dalle rispettive assemblee in base ad apposito regolamento che garantisca il principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento hanno diritto di voto per l'elezione dei delegati per la propria sede territoriale. I delegati di ogni singola sede territoriale rappresentano, ai fini del voto, il numero degli iscritti della sede territoriale che li ha indicati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si svolge una volta ogni tre anni ed elegge il Presidente, il Consiglio regionale, il collegio dei probiviri.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio entro 90 (novanta) giorni o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri regionali.

Art. 14 Funzionamento Le norme di funzionamento e le modalità elettorali sono stabilite dal Presidente, in base ad un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 15 Compiti L'Assemblea ha il compito di:

- a. discutere, definire e approvare il progetto associativo;
- b. approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- c. provvedere al rinnovo delle cariche elettive; in particolare elegge il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei Probi Viri.

Art. 16 Composizione il Consiglio Regionale Il Consiglio Regionale è l'organismo di rappresentanza delle diverse componenti culturali e territoriali presenti nel Movimento ed è eletto dalla assemblea regionale. Tutti i soci possono essere eletti nel consiglio regionale. Il Consiglio è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti.

Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati tre volte consecutive.

Il Consiglio nella sua prima riunione, elegge l'Amministratore.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire almeno entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni ed eventuali rappresentanti di eventuali sezioni interna di lavoro con voto consultivo. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio.

Art. 17 Compiti Il Consiglio regionale ha il compito di:

- a. assicurare il necessario raccordo tra le sedi territoriali e la sede regionale del Movimento;
- b. realizzare i fini statutari;
- c. approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- e. nominare l'Amministratore che può essere scelto tra le persone anche non componenti del Consiglio;
- f. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- g. deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- h. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- i. istituire i gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consuntivo.
- l. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 18 Presidente Regionale Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti. Il Presidente regionale ha la firma e la rappresentanza sociale e legale del Movimento e nei confronti dei terzi e in giudizio. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubblica amministrazione, da enti e privati rilasciando liberatorie quietanze. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea del Consiglio. Cura e mantiene i rapporti con la Regione Lombardia. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento o di sua delega le funzioni del Presidente sono svolte dal membro più anziano del Consiglio.

Art. 19 Compiti dell'Amministratore L'Amministratore, salvo revoca del Consiglio, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione.

Amministra l'Associazione in concerto col Presidente, mantiene le scritture contabili, predispone i bilanci contabili preventivi e consuntivi del Movimento.

Art. 20 Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea regionale ed è costituito da tre componenti che non possono ricoprire cariche sociali. Le eventuali sostituzioni del Collegio effettuate nel corso dei tre anni, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati, scadono con gli altri componenti.

Il Collegio: elegge tra i suoi componenti il Presidente. Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti. Agisce su propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali, oppure su segnalazione di un aderente. Può partecipare alle riunioni del Consiglio. Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei revisori dei conti.

Art. 21 Gratuità delle cariche Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle effettive spese sostenute e documentate nell'interesse del Movimento.

Art. 22 Patrimonio ed Entrate Il patrimonio dell'associazione è costituito: da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali fondi di esercizio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio. Le entrate dell'organizzazione sono costituite da: contributi degli aderenti dell'associazione; contributi da privati; contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti del patrimonio; fondi provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore; ogni altro provento anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art.23 Bilancio Ogni anno devono essere redatti, a cura del Presidente e dell'Amministratore, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art.10 del D.lgs 4 dicembre 1997,n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge, a favore di altre associazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 24 Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo delle sedi aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di delegati che rappresentino almeno tre quarti degli iscritti in tutte le sedi territoriali aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio ed approvata, con il voto favorevole di delegati che rappresentino almeno tre quarti degli iscritti in tutte le sedi territoriali aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti al Movimento Difesa del Cittadino o ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 25 Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e allo Statuto Nazionale del Movimento Difesa del Cittadino.